



I R I	ARCHIVIO GENERALE
	Pratica n° 607.175
	Fascicolo: I
	Inserito: A

ATTO COSTITUTIVO

DELLA

" METROROMA "

SOCIETÀ PER AZIONI

CON SEDE IN ROMA

---

REPUBBLICA ITALIANA

---

L'anno millenovecentocinquantacinque, il giorno undici (11) del mese di agosto, in Roma, alla Via Nizza n. 140.

Dinanzi a me dott. Edoardo Vitelli Notaio in Roma, con studio in Via Paola n. 24, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma e Velletri.

Senza assistenza di testimoni per espressa rinunzia fattavi dai comparenti, d'accordo fra di loro, con il mio consenso.

Sono presenti i signori:

avv. Dino Mattòli fu Aristide, nato a Perugia, domiciliato in Roma per la carica alla Via Nizza n. 140, il quale interviene all'atto presente e stipula nella sua qualità di Amministratore Delegato della « Società Imprese Centro Italia - S.I.C.I. - Società per azioni » con sede in Roma ove sopra, capitale Lire 1.375.000.000, debitamente autorizzato e facultato giusta ed in dipendenza di deliberazione del Comitato Direttivo della Società medesima in data 10 agosto 1955 che in estratto autentico al presente atto si allega sotto la lettera A, previa lettura;

on. avv. Emilio Storoni fu Vincenzo nato a Pergola, domiciliato in Roma per ragioni di ufficio alla Via di Villa Ruffo n. 5, il quale agisce e stipula nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della « Società Romana per le Ferrovie del Nord - Società per azioni » con sede in Roma ove sopra, capitale L. 100.000.000, al presente atto debitamente autorizzato e facultato ai sensi dello Statuto Sociale.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

#### Art. 1

E' costituita fra i comparenti nelle suindicate qualifiche una Società per Azioni, avente per scopo la progettazione e costruzione di linee di comunicazione metropolitane ed extraurbane in Roma, nonché l'eventuale esercizio delle linee stesse, il tutto sia direttamente che a mezzo di Società collegate o associate.

La Società può assumere partecipazioni ed interessenze, anche a mezzo di carature, quote ed azioni, in Società, Enti ed Aziende industriali e finanziarie italiane od estere che possano comunque giovare allo svolgimento del programma sociale.

La Società può concedere fidejussioni, avalli e garanzie a favore delle Società, Enti ed Aziende che risulteranno ad essa collegate in virtù di quanto previsto dal comma precedente.

#### Art. 2

La Società correrà sotto la denominazione: « Metroroma - Società per Azioni ».

#### Art. 3

La Società ha la sua sede in Roma, attualmente in Via Nizza numero 140.

#### Art. 4

La durata della Società è fissata in anni 95 (novantacinque), dalla data del presente atto costitutivo e così sino all'11 agosto 2050 e potrà essere prorogata escluso il diritto di recesso per i dissenzienti.

#### Art. 5

Il capitale della Società è di L. 100.000.000 (lire centomilioni), diviso in n. 10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di L. 10.000 (diecimila) cadauna e viene sottoscritto come appresso:

Società Imprese Centro Italia - S.I.C.I. - Società per Azioni  
— azioni n. 5.000 per L. 50.000.000;

Società Romana per le Ferrovie del Nord - Società per Azioni  
— azioni n. 5.000 per L. 50.000.000.

Totale azioni n. 10.000 per L. 100.000.000 (diconsi azioni diecimila per lire centomilioni).

Si dà atto che è stato eseguito il prescritto versamento dei tre decimi di detto capitale sociale, in L. 30.000.000 (trentamilioni), come da ricevuta della Banca d'Italia - Sede di Roma, in data odierna, che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera «B» previa lettura.

Viene conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino a L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) e ciò entro un anno a far tempo della data odierna.

#### Art. 6

La Società sarà retta dallo Statuto Sociale, che viene da me Notaio letto ai comparanti nella suindicata qualifica e che da essi e da me Notaio debitamente controfirmato, al presente atto si allega sotto la lettera «C».

#### Art. 7

I comparanti, nella citata qualifica, eleggono il primo Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone dei signori:

dott. ing. Vito Perrone, on. prof. Raffaele Resta, avv. Dino Mattòli, on. avv. Emilio Storoni, comm. Armando Azzolini, dott. Aldo Oddasso e dott. ing. Piero Cordignano.

I comparanti, sempre nella qualifica, eleggono poi a comporre il primo Collegio Sindacale.

A Sindaci effettivi i signori:

on. prof. dott. Tommaso Zerbi, Presidente del Collegio;  
prof. Alfonso Linguiti;  
prof. dott. Alberto Garelli.

A Sindaci supplenti i signori:  
prof. dott. Umberto Zanon;  
dott. Alfonso Colasurdo.

L'emolumento dei Sindaci effettivi per il primo triennio, scadente il 30 giugno 1958, viene stabilito in L. 100.000 (centomila) annue per il Presidente ed in L. 75.000 (settantacinquemila) annue per ciascuno degli altri due Sindaci.

#### Art. 8

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1956.

#### Art. 9

I comparenti delegano il sig. on. prof. Raffaele Resta ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che potranno essere richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione.

#### Art. 10

Tutte le spese del presente atto, sue consequenziali e dipendenti sono a carico della Società come sopra costituita.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti i quali, su mia interpellanza, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Consta di due fogli da me Notaio scritti su sei pagine e righe sette (7) della presente settimana.

F.to *Avv. Dino Mattòli n.n.*  
» *Avv. Emilio Storoni n.n.*  
» *Edoardo Vitelli Notaio*

Registrato a Roma il 20 agosto 1955

Primo Ufficio Atti Pubblici vol. 105/4 n. 2740.

Il Direttore F.to Illeggibile.

**ALLEGATO «A»**

**ESTRATTO AUTENTICO**

**VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO**

**DEL 10 AGOSTO 1955**

L'anno 1955 addì 10 agosto alle ore 17, a seguito di regolare convocazione, si è riunito nella sede della Società in Via Nizza 140 il Comitato Direttivo della Società Imprese Centro Italia.

Sono presenti il Presidente della Società Conte dr. ing. Enrico Pietro Galeazzi, l'Amministratore Delegato avv. Dino Mattòli, il Consigliere on. avv. Gustavo Fabbri, il Segretario del Comitato dr. ing. Piero Cordignano, mentre ha giustificata la sua assenza il Vice Presidente della Società Sen. dr. Riccardo Motta.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, invita l'Amministratore Delegato avv. Mattòli a riferire sulle questioni che hanno determinata la riunione del Comitato.

L'Amministratore Delegato avv. Dino Mattòli informa anzitutto il Comitato circa la intervenuta pronuncia del lodo arbitrale nel giudizio tra la Società e l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma e illustra la portata del lodo che può considerarsi soddisfacente. Il Comitato prende atto delle comunicazioni dell'Amministratore Delegato, ed esprime il suo grato apprezzamento all'on. Gustavo Fabbri che ha assistito la Società come legale nell'importante giudizio.

L'avv. Mattòli riferisce poi al Comitato sulla opportunità di procedere alla costituzione di una Società per Azioni denominata «Metroroma», avente per oggetto la costruzione e l'eventuale esercizio di comunicazioni metropolitane ed extraurbane in Roma. La Società si costituirebbe con un capitale iniziale di lire centomilioni elevabile fino a cinquecento milioni per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sarebbe formato per la metà dalla Società e per l'altra metà dalla interessata Società Romana per le Ferrovie del Nord, con la quale sono già state prese le opportune intese.

Dopo ampi chiarimenti resi dall'Amministratore Delegato sulle ragioni che consigliano la pronta costituzione della Società nei termini indicati, e dopo breve discussione, il Comitato unanime autorizza l'intervento della Società Imprese Centro Italia nella costituzione della nuova Società di che trattasi nei termini illustrati dall'Amministratore Delegato e delega l'Amministratore Delegato medesimo a rappresentare la Società nell'atto costitutivo munendolo di tutti i poteri opportuni e necessari, nessuno escluso con promessa di rato e fermo.

Dopodichè non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 18.

IL SEGRETARIO

F.to *Piero Cordignano*

IL PRESIDENTE

F.to *ing. Enrico Pietro Galeazzi*

Io sottoscritto dott. Edoardo Vitelli Notaio in Roma, con studio in Via Paola n. 24, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma e Velletri,

certifico

che quanto sopra scritto ho estratto dalle pagine 147, 148, 149 del Libro Comitato Direttivo della Società Imprese Centro Italia - «S.I.C.I.» - con sede in Roma. Libro debitamente vidimato, bollato e tenuto a norma di legge.

Roma undici agosto millenovecentocinquantacinque.

F.to *Edoardo Vitelli Notaio*

ALLEGATO «B»

COPIA CONFORME

BANCA D'ITALIA  
CAPITALE VERSATO L. 300.000.000  
FILIALE DI ROMA (SEDE)

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI  
PER SOCIETA' COSTITUENDE

Il sig. Piero Cordignano per conto dei sottoindicati soci sottoscrittori della costituenda «METROROMA» Soc. per azioni, col capitale in contanti di L. 100.000.000 e con sede in Roma, ha oggi versato in queste casse la somma di L. 30.000.000 (trentamiloni) rappresentante i 3/10 del suddetto capitale sociale a tenore e per gli effetti dell'art. 2329 C.C.

Sottoscrittori:

Soc. Imprese Centro Italia «S.I.C.I.» Roma	. L.	50.000.000
Soc. Romana Ferrovie Nord Roma	. . .	» 50.000.000
		<hr/>
		L. 100.000.000

Roma li 11 agosto 1955

Scritturato: Banca d'Italia, Filiale di Roma (Sede).

IL CAPO UFF. CONT.	IL CASSIERE	IL DIRETTORE
F.to Illeggibile	F.to Illeggibile	F.to Illeggibile

Avvertenze

1) Dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, la presente ricevuta resterà di nessun effetto nei confronti di coloro che hanno effettuato il versamento alla Banca,

giacchè in forza dell'art. 2329 del Codice Civile le somme versate dovranno essere restituite agli Amministratori o a chi per essi;

2) Se invece la Società decorso un anno dal presente deposito non risulterà iscritta nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno restituirsi ai sottoscrittori previa restituzione della presente ricevuta.

---

Repertorio n. 33612

Copia conforme all'originale esibitomi dal signor Piero Cordignano al quale previa collazione l'ho restituito.

Roma undici agosto millenovecentocinquantacinque.

F.to Edoardo Vitelli Notaio

**ALLEGATO « C »**

## STATUTO

### Art. 1

#### *Denominazione*

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione di « Metroroma », Società per Azioni.

### Art. 2

#### *Sede*

La sede della Società è in Roma.

Il domicilio legale di ogni azionista, per ciò che concerne i rapporti con la Società e per tutti i conseguenti effetti di legge, si intende stabilito presso la sede della Società stessa.

### Art. 3

#### *Oggetto*

La Società ha per oggetto la progettazione e costruzione di linee di comunicazioni metropolitane ed extraurbane in Roma, nonchè l'eventuale esercizio delle linee stesse. Il tutto sia direttamente, sia a mezzo di Società collegate o associate.

La Società può assumere partecipazioni ed interessenze, anche a mezzo di carature, quote ed azioni, in Società, Enti e Aziende industriali e finanziarie, italiane o estere, che possano comunque giovare allo svolgimento del programma sociale.

La Società può concedere fidejussioni, avalli e garanzie a favore delle Società, Enti ed Aziende che risulteranno ad essa collegate in virtù di quanto previsto dal comma precedente.

### Art. 4

#### *Durata*

La durata della Società è fissata in anni novantacinque dalla data dell'atto costitutivo, e così sino al giorno 11 agosto 2050 e potrà essere prorogata, escluso il diritto di recesso per i dissenzienti.

### Art. 5

#### *Capitale Sociale*

Il capitale sociale è di L. 100.000.000 (cento milioni) ed è diviso in numero diecimila azioni da lire diecimila cadauna. Esso potrà essere aumentato anche allo scopo di incorporare altre Aziende e di acquistare singole attività patrimoniali anche mediante conferimento in natura.

Potranno emettersi azioni di valore nominale diverso da quello indicato ed eventualmente anche con diversi diritti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di deliberare entro un anno dalla data dell'atto costitutivo, l'aumento del capitale sociale fino a lire cinquecentomilioni.

Art. 6

*Versamenti*

Il Consiglio di Amministrazione decide la chiamata dei versamenti sulle azioni; i relativi avvisi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima della data del versamento.

Gli azionisti morosi pagheranno l'interesse del 7% (sette per cento) senza pregiudizio delle facoltà spettanti alla Società in applicazione dell'art. 2334 C.C.

Art. 7

*Azioni*

Le azioni interamente liberate sono nominative od al portatore a scelta dell'azionista.

Le azioni sono indivisibili.

Art. 8

*Obbligazioni*

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie ai sensi di legge.

ASSEMBLEE

Art. 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 10

*Convocazione*

Le convocazioni delle assemblee saranno fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella *Gazzetta*

*Ufficiale dello Stato non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere fissata peraltro la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.*

*Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.*

#### **Art. 11**

*Hanno diritto di intervenire alle assemblee gli azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ed i soci che, non essendo ancora iscritti sul libro dei Soci, abbiano tuttavia depositato, nel termine stesso ed ai fini della detta iscrizione, quando esistono azioni al portatore ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, i titoli di cui sono in possesso presso la sede sociale o gli Istituti indicati nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione può essere richiesto anche per gli azionisti iscritti nel libro dei Soci il deposito delle azioni nel suddetto termine presso la sede sociale o gli Istituti indicati nell'avviso stesso.*

#### **Art. 12**

##### *Rappresentanza e Delega*

*Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla assemblea sia in proprio che quale legale rappresentante statutario di un ente socio, potrà farsi rappresentare mediante delega scritta sia da un altro socio sia da altra persona maggiorenne anche non socio, ma in questo secondo caso la regolare delega per la rappresentanza dovrà essere stata depositata presso la sede sociale o alcuno degli Istituti indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea almeno cinque giorni prima di quello fissato per detta assemblea.*

*La delega non potrà essere conferita nè ad amministratori nè a dipendenti della Società.*

*Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervenire alla assemblea.*

### Art. 13

#### *Presidenza*

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato.

In caso di loro assenza, impedimento o rinuncia, l'assemblea nominerà il suo Presidente. L'Assemblea nominerà insieme il Segretario anche non socio e sceglierà, se del caso, due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

### Art. 14

#### *Costituzione*

Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie di prima o di seconda convocazione si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

### Art. 15

#### *Deliberazioni*

All'infuori dei casi per i quali la legge esige in modo inderogabile una maggioranza speciale, l'assemblea delibererà a maggioranza di voti non tenendosi conto, per calcolare detta maggioranza, delle azioni di coloro che per qualsiasi ragione si astenessero dal votare.

Salvo che avvengano per acclamazione unanime, la nomina alle cariche sociali si fanno a schede segrete e a maggioranza relativa.

### Art. 16

#### *Processo Verbale*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori, e quelle dell'assemblea straordinaria dal Presidente e dal Notaio.

## AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

### Art. 17

#### *Consiglio d'Amministrazione*

La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette a nove membri, secondo quanto sarà stabilito dalla assemblea ordinaria dei soci, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio eleggerà ad ogni rinnovazione nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato, e nominerà anche un comitato direttivo di quattro membri, cui il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato apparterranno di diritto, determinandone i poteri, nonchè un Segretario anche in persona estranea al Consiglio di Amministrazione.

Quando nelle riunioni del Consiglio e del Comitato Direttivo i voti opposti si equivalgano, prevarrà il voto del Presidente.

### Art. 18

#### *Cauzione*

Gli Amministratori dovranno, a titolo di cauzione della loro gestione, vincolare o far vincolare da altri a favore della Società tante azioni nominative quante al valore nominale corrispondano al cinquantesimo del capitale sociale, con un massimo di lire duecentomila di valore nominale, qualunque sia l'ammontare del capitale sociale.

Il vincolo cauzionale da iscriversi su dette azioni e sul Libro dei Soci non potrà essere tolto finchè l'Assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'Amministratore ha tenuto l'ufficio.

### Art. 19

#### *Indennità*

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'indennità di carica che verrà triennialmente deliberata dalla assemblea, e il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

## Art. 20

### Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva alla Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione avrà quindi, tra le altre, la facoltà di assumere, acquistare o cedere in qualsiasi forma in tutto od in parte, partecipazioni od interessenze per gli effetti dell'articolo 3 del presente Statuto; acquistare, vendere, permutare immobili e conferirli ad altre società costituite o costituenti, consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni, annotazioni ipotecarie; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori da ogni responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; concedere fidejussioni, avalli e garanzie a favore di altre società, enti ed aziende; autorizzare e compiere operazioni presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare in tutto od in parte ad uno dei suoi membri (Amministratore Delegato) e al Comitato Direttivo, nominato ai sensi dell'art. 17, le proprie attribuzioni, escluse quelle indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 Codice Civile. Esso potrà anche nominare un Direttore della Società, precisandone la qualifica e determinandone i poteri.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato, in caso di assoluta urgenza, assumono i poteri del Consiglio, salvo a riferire allo stesso nella prima successiva adunanza.

## Art. 21

### Nomina Procuratori

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti e categorie di atti, di ciascuno determinando le attribuzioni, i poteri e compensi.

## Art. 22

### *Convocazione*

Il Consiglio sarà convocato presso la sede sociale o altrove quando il Presidente o l'Amministratore Delegato lo ritengano opportuno. Delle convocazioni da compiersi per lettera raccomandata o per telegramma sarà data contemporanea notizia ai sindaci effettivi. Le deliberazioni del Consiglio, che saranno valide quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica e saranno prese a maggioranza di voti dei presenti, verranno constatate da apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

## Art. 23

### *Firma sociale e rappresentanza in giudizio*

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio sono attribuite disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato.

## Art. 24

### *Poteri dell'Amministratore Delegato*

L'Amministratore Delegato ha, oltre le attribuzioni e i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio, la effettiva e diretta gestione degli affari sociali; l'esecuzione di tutte le deliberazioni consiliari il compito di studiare, preparare ed elaborare i programmi della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio; ogni potere organizzativo e disciplinare sui funzionari e sui dipendenti della Società.

## Art. 25

### *Decadenza degli Amministratori*

Se per qualsiasi causa venisse meno nel corso dell'esercizio la maggioranza degli Amministratori, decadranno dall'ufficio anche i rimasti.

I Sindaci dovranno in tal caso convocare immediatamente la  
Assemblea degli azionisti per provvedere alla nuova elezione del-  
l'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

*Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da  
due supplenti, scelti in conformità delle vigenti disposizioni di  
legge. Essi restano in carica per un triennio.

I Sindaci effettivi sono retribuiti con un assegno annuale che  
viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'in-  
tero periodo di durata del loro ufficio.

BILANCIO ED UTILI

Art. 27

*Utili*

Gli utili netti risulteranno dal bilancio chiuso al 31 dicembre  
di ogni anno, quale sarà approvato dal Consiglio di Amministra-  
zione.

L'utile annuo così determinato sarà ripartito come segue:

- a) il 10% alla riserva legale;
- b) il 2% al Consiglio;
- c) il residuo alle azioni, nella misura che sarà deliberata dal-  
l'Assemblea, anche in considerazione di eventuali accantonamenti  
per ammortamenti e riserve speciali.

**SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

**Art. 28**

*Liquidazione e scioglimento*

Per la liquidazione e lo scioglimento della Società saranno eseguite le norme prescritte dal Codice Civile e le altre che saranno determinate dall'Assemblea Generale degli Azionisti.

F.to *Avv. Dino Mattòli n.n.*

» *Avv. Emilio Storoni n.n.*

» *Edoardo Vitelli Notaio*

La presente copia è conforme all'originale munito delle firme prescritte dalla legge, con il quale, collazionata, concorda.

Si rilascia in carta esente da bollo per uso di Pubblica Amministrazione.

Roma venti agosto millenovecentocinquantacinque.

F.to EDOARDO VITELLI notaio

8/7/85 " B1

ARCHIVIO	607.17.5	REPERTORIO	151968
inserto	A	RACCOLTA	7598

**STATUTO**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione di "METROROMA" Società per Azioni.

**Art. 2 - Sede**

La sede della Società è in Roma. Il domicilio legale di ogni azionista, per ciò che concerne i rapporti con la Società e per tutti i conseguenti effetti di legge, si intende stabilito presso la sede della Società stessa.

**Art. 3 - Oggetto**

La Società ha per oggetto lo studio, la compilazione dei progetti, e la esecuzione e l'esercizio in Italia ed all'estero, di opere ferroviarie metropolitane ed extraurbane, di opere stradali, di autoparcheggi anche sotterranei, e di ogni altra opera sia per conto proprio che di enti pubblici e privati, nonché l'esplicazione di attività destinate a rendere proficue le opere stesse.

La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale e finanziaria mobiliare ed immobiliare, che in armonia con le leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione ritenesse utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Essa può fra l'altro:

UFFICIO REGISTRO ROMA  
 08.7.85 73478  
 NOTAIO DR. TEGEO  
 SIROLLI MENDARO  
 ROMA

MINISTERO FINANZE  
 3000

a) acquistare e vendere progetti, brevetti, concessioni, impianti ed esercizi, fabbriche, materiali, attivare ed esercire miniere, cave e torbiere;

b) eseguire la progettazione, la direzione, la esecuzione e la riparazione di costruzioni civili, industriali, agricole, stradali, edilizie, ferroviarie, idrauliche, marittime, fluviali, minerarie, militari, pubbliche e private ecc. sia per conto proprio che per conto terzi, sia in economia che in appalto od in altre forme;

*Carlo...*

c) concorrere a gare ed appalti sia di enti pubblici o di privati, tanto in proprio che quale mandatario di terzi;

*[Signature]*

d) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, diritti reali e personali comunque inerenti alla sua attività;

e) promuovere, prendere e concedere interessi in singoli affari od aziende industriali, commerciali e finanziarie aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio;

f) impiegare i capitali disponibili in fondi pubblici e valori industriali, partecipando anche alla loro emissione e collocamento.

Art. 4 - Dura



M)

La durata della Società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, escluso il diritto di recesso per i dissenzienti.

**Art. 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di L. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) ed è diviso in numero cinquecentomila azioni da L. 10.000 (diecimila) cadauna. Esso potrà essere aumentato anche allo scopo di incorporare altre Aziende e di acquistare singole attività patrimoniali anche mediante conferimento in natura.

Potranno emettersi azioni di categorie diverse con diversi diritti, escludendosi sempre azioni a voto plurimo.

Le azioni non potranno essere trasferite per atto tra vivi a terzi, soci o non soci, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e senza la preventiva offerta in vendita agli altri Azionisti.

L'Azionista che intende alienare tutte o parte delle proprie azioni dovrà pertanto darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà convocare prontamente il Consiglio per autorizzare o meno l'alienazione in questione, dando poi comunicazione scrit-

08. 7. 85 2 3 4 7 9  
UFFICIO REGISTRO ROMA  
NOTAIO DR. TESI  
SIROLLI MENDARO  
ROMA  
MINISTERO FINANZE  
L. 2000 = 4



ta all'Azionista delle **NOTAIO DR. TESEO** del Consi-  
**SINDEACATO** glio stesso, riservandosi, nella ipotesi di una  
decisione favorevole, l'offerta in prelazione agli  
altri azionisti.

In tal caso, il Consiglio dovrà prontamente interpellare gli altri soci affinché dichiarino, entro un congruo termine, se intendono rendersi acquirenti, in proporzione delle azioni possedute, delle azioni da alienare.

La prelazione non potrà essere esercitata per una parte soltanto delle azioni offerte. Nel caso che sia mancata da parte di alcuni soci la dichiarazione di voler acquistare, la quota offerta ai predetti soci si trasferirà di diritto agli altri soci in proporzione delle azioni da ciascuno possedute.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicherà per iscritto all'Azionista interessato se vi sono stati o meno soci che hanno esercitato il diritto di prelazione; in caso positivo indicherà i nomi dei soci lasciando alle parti interessate la determinazione del prezzo della compravendita, che, in caso di mancato accordo, sarà demandato ad un arbitratore scelto di comune accordo dalle parti o in difetto di accordo dal Presidente

della Associazione Italiana per l'Arbitrato con sede a Roma, e munito dei poteri di cui all'art. 1349 C.C.

Dopo tale comunicazione l'Azionista interessato potrà dar corso alla alienazione entro 6 mesi dal giorno della spedizione della comunicazione del Consiglio di cui al precedente comma.

Trascorso tale termine il socio dovrà nuovamente richiedere l'autorizzazione in questione per eventuali alienazioni.


La Società rifiuterà l'iscrizione in ogni caso di alienazione delle azioni senza l'osservanza dei patti di cui al presente articolo.

Tutto quanto innanzi stabilito varrà anche per l'eventuale cessione dei diritti di opzione e dei diritti di conversione relativi ad eventuali obbligazioni convertibili.

Inoltre la costituzione di vincoli di pegno o di garanzia sulle azioni sociali dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione ed il Socio dovrà comunque riservarsi il diritto di voto.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione decide la chiamata dei versamenti sulle azioni non interamente libere e comunica la data entro cui gli stessi deb-



bono venire eseguiti dagli azionisti obbligati. Gli azionisti morosi pagheranno l'interesse del 7% (sette per cento) senza pregiudizio delle facoltà spettanti alla Società in applicazione dell'articolo 2344 C.C.

Art. 7 -- Assemblee

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Art. 8 - Convocazione

Le convocazioni delle Assemblee saranno fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale dello Stato non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere fissata peraltro la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori e i sindaci effettivi.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



**Art. 9 - Intervento alle assemblee**

Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee gli azionisti che abbiano depositato i titoli azionari di loro proprietà presso la Cassa Sociale od altre casse indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per le adunanze.

**Art. 10 - Rappresentanza e delega**


Ogni socio potrà farsi rappresentare secondo le modalità di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Ogni azionista ha un voto per ciascuna azione da lui posseduta.

**Art. 11 - Presidente**

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza, se nominati, dal Vice Presidente (e se sono due dal più anziano di età tra essi) o dall'Amministratore Delegato.

In mancanza, l'Assemblea nominerà il suo Presidente. L'Assemblea nominerà insieme il Segretario anche non Socio e sceglierà, se del caso, due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.





Art. 12 - Costituzione

Per la regolarità della costituzione delle Assemblies sia ordinarie che straordinarie di prima e di seconda convocazione si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Art. 13 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovranno essere prese con la maggioranza di legge.

Art. 14 - Processo verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori, e quelle dell'Assemblea straordinaria dal Presidente e dal Notaio.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a sedici membri - secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci - i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio eleggerà ad ogni innovazione nel proprio seno un Presidente e potrà anche nominare uno o due Vice Presidenti, un Amministratore Delegato nonché un Comitato Esecutivo stabilendone la composizione, i



9

l'eventuale remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo potranno altresì procedere alla nomina di un Segretario anche in persona estranea.

Il Consiglio potrà anche nominare una Giunta Tecnica, determinandone la composizione ed i poteri, ed i cui membri effettivi potranno farsi rappresentare da delegati supplenti scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 16 - Cauzione

Gli Amministratori dovranno, a titolo di cauzione della loro gestione, vincolare o far vincolare da altri a favore della Società, tante azioni nominative quante al valore nominale corrispondono al cinquantesimo del capitale sociale, con un massimo di lire duecentomila di valore nominale, qualunque sia l'ammontare del capitale sociale.

Il vincolo cauzionale da iscriversi su dette azioni e sul Libro Soci non potrà essere tolto finché l'Assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'Amministratore ha tenuto l'Ufficio.

#### Art. 17 - Indennità

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta

10

l'indennità di carica che verrà annualmente deliberata dall'Assemblea e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 18 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenta opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli espressamente riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza della Assemblea generale.

*Carlo M. M.*

Così compete al Consiglio in via esemplificativa e non limitativa, fra gli altri suoi poteri, quello di deliberare la partecipazione ad aste e licitazioni per l'assunzione di lavori in appalto o in concessione e la presentazione dei relativi progetti e offerte, ogni operazione ipotecaria attiva e passiva consentendo iscrizioni, cancellazioni, postergazioni, annotazioni ipotecarie, rinunciando ad ipoteche legali, esonerando i Conservatori da ogni responsabilità; ogni operazione di Credito e bancaria; la emissione di effetti cambiari, l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni mobi-



11

li ed immobili; la partecipazione ad altre Società costituite o costituende; la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in qualsiasi forma; ogni operazione con le Tesorerie, le Intendenze di Finanza; la Cassa Depositi e Prestiti, il Debito Pubblico con facoltà di consentire vincoli e svincoli di somme e titoli, di procedere al loro tramutamento dal portatore in nominativi e viceversa; in genere ogni operazione con qualunque pubblica o privata amministrazione; l'esperimento di ogni azione giudiziale, in qualunque sede anche di revocazione e di cassazione, ogni transazione e compromesso in arbitri anche amichevoli compositori ed irrituali.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, escluso ogni caso le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 Codice Civile, di delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, nominato ai sensi dell'articolo 15 come pure a uno o più dei suoi membri ed anche a persone estranee al Consiglio stesso, così collettivamente come separatamente determinandone le condizioni, i limiti ed i compensi.

**Art. 19 - Nomine**

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di



nominare i Direttori, ~~S. COLINARDI~~ Dirigenti della Società, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

**Art. 20 - Convocazione**


Il Consiglio sarà convocato presso la sede sociale o altrove quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, e quando sia richiesto da almeno quattro Amministratori. Delle convocazioni da compiersi per lettera raccomandata con preavviso di sei giorni, o per telegramma con preavviso di due giorni sarà data contemporanea notizia ai Sindaci effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese e valide secondo le maggioranze di legge; esse verranno constatate da apposito verbale che dovrà essere firmato dal Presidente.

**Art. 21 - Firma sociale e rappresentanza in giudizio**

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza, se nominati, ai od al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro.

La rappresentanza legale della Società e



sociale spettano altresì a quelle persone, Amministratori o Dirigenti della Società, cui il Consiglio le abbia deferite, con le relative modalità.

**Art. 22 - Decadenza degli Amministratori**

Se per qualsiasi causa venisse meno nel corso dell'esercizio la maggioranza degli Amministratori, decadranno dall'ufficio anche i rimasti.

I Sindaci dovranno in tal caso convocare immediatamente l'Assemblea degli Azionisti per provvedere alla nuova elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

**Art. 23 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due supplenti, scelti in conformità delle vigenti disposizioni di legge. Essi restano in carica per un triennio.

I Sindaci effettivi sono retribuiti con un assegno annuale che viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**BILANCIO ED UTILI**

**Art. 24 - Utili**

Gli utili netti risulteranno dal bilancio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, quale sarà approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

L'utile annuo così determinato sarà ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;
- b) il 2% (due per cento) al Consiglio in aggiunta a quanto stabilito all'art. 17;
- c) il residuo alle azioni, nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea, anche in considerazione di eventuali accantonamenti per ammortamenti e riserve speciali.

**SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

**Art. 25 - Liquidazione e scioglimento**

Per la liquidazione e lo scioglimento della Società saranno seguite le norme prescritte dal Codice Civile e le altre che saranno determinate dall'Assemblea Generale degli Azionisti.

*Autografo*

*[Handwritten signature]*



In copia

mediante

legge... copia fotostatica.

compos. c. n. 23 facciate per gli

libri di legge.

Roma li

**20 SET. 1985**

*[Handwritten signature]*

15

Comulgato del Trib. di Rome  
 il 18-4-1985 Decr. N. 10578  
 Trascritto alla Cancelleria Commerciale  
 di Rome il 6-9-1985  
 N. 202055 Reg. Società  
 Pubblicato sul B.U.S.A.R.L. LAZIO  
 Ricevuta N. 291/41989 del 9-9-85  
 Ricevuta N. / del /  
 Ricevuta N. / del /  
 Iscritto alla Camera di Commercio  
 di Rome il 9-9-85 N. 191595  
 Ufficio Imposte di Rome  
 Ricevuta N. 16599 del 7-8-85  
 Pubblicato sul F.A.L. /  
 Ricevuta N. / del /

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text. To the right of the signature is a circular official seal of the Tribunale di Roma, featuring a central emblem and the text 'TRIBUNALE DI ROMA' around the perimeter.

206 130 0 5

Am. 23 4 86  
AGGIORNAMENTO  
DELLA LEGGE

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione \_\_\_\_\_

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione di "METROROMA" Società per Azioni. \_\_\_\_\_

Art. 2 - Sede \_\_\_\_\_

La sede della Società è in Roma, Via Lima 51. \_\_\_\_\_

domicilio legale di ogni azionista, per ciò che concerne i rapporti con la Società e per tutti i conseguenti effetti di legge, si intende stabilito presso la sede della Società stessa. \_\_\_\_\_

Art. 3 - Oggetto \_\_\_\_\_

La Società ha per oggetto lo studio, la compilazione dei progetti, e la esecuzione e l'esercizio in Italia ed all'estero, di opere ferroviarie metropolitane ed extraurbane, di opere stradali, di autoparcheggi anche sotterranei, e di ogni altra opera sia per conto proprio che di enti pubblici e privati, nonché l'esplicazione di attività destinate a rendere proficue le opere stesse. \_\_\_\_\_

La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che in armonia con le leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione ritenesse utile per il conseguimento degli scopi sociali. \_\_\_\_\_


Essa può fra l'altro: \_\_\_\_\_



REPERTORIO  
RAGOLTA

178185  
8404

I	ARCHIVIO GENERALE
R	Pratica n° 607.17.5
I	Fascicolo I
I	Inserito A



a) acquistare e vendere progetti, brevetti, concessioni, impianti ed esercizi, fabbriche, materiali, attivare ed esercire miniere, cave e torbiere; \_\_\_\_\_

b) eseguire la progettazione, la direzione, la esecuzione e la riparazione di costruzioni civili, industriali, agricole, stradali, edilizie, ferroviarie, idrauliche, marittime, fluviali, minerarie, militari, pubbliche e private ecc. sia per conto proprio che per conto terzi, sia in economia che in appalto od in altre forme; \_\_\_\_\_

c) concorrere, a gare ed appalti sia di enti pubblici o di privati, tanto in proprio che quale mandatario di terzi; \_\_\_\_\_

d) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, diritti reali e personali comunque inerenti alla sua attività; \_\_\_\_\_

e) promuovere, prendere e concedere interessi in singoli affari od aziende industriali, commerciali e finanziarie aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; \_\_\_\_\_

f) impiegare i capitali disponibili in fondi pubblici e valori industriali, partecipando anche alla loro emissione e collocamento. \_\_\_\_\_

Art. 4 - Durata \_\_\_\_\_

*Cristina Vaghi*

La durata della Società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, escluso il diritto di recesso per i dissenzienti.



Art. 5 - Capitale sociale \_\_\_\_\_

Il capitale sociale è di L. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) ed è diviso in numero cinquecentomila azioni da L. 10.000 (diecimila) cadauna. \_\_\_\_\_

Esso potrà essere aumentato anche allo scopo di incorporare altre aziende e di acquistare singole attività patrimoniali anche mediante conferimento in natura. \_\_\_\_\_

Potranno emettersi azioni di categorie diverse con diversi diritti, escludendosi sempre azioni a voto plurimo. \_\_\_\_\_

Le azioni potranno essere trasferite per atto tra vivi a terzi, soci o non soci, previa l'offerta di vendita in prelazione agli altri azionisti. \_\_\_\_\_

L'Azionista che intende alienare tutto o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ne darà comunicazione per la prelazione agli altri azionisti. In tal caso il Consiglio dovrà prontamente interpellare gli altri soci affinché dichiarino, entro un congruo



UFFICIO REGISTRO ROMA  
NOTARIO DR. TESOLO  
SIRULLI MENDARO  
ROMA  
05.6.86 3 1 0 1 1  
1.1225

MINISTERO FINANZE  
L. 3000


h

termine, se intendono rendersi acquirenti in  
proporzione delle azioni possedute, delle azioni  
da alienare. \_\_\_\_\_

La prelazione non potrà essere esercitata per una  
parte soltanto delle azioni offerte. Nel caso che  
sia mancata da parte di alcuni soci la  
dichiarazione di voler acquistare, la quota  
offerta ai predetti soci si trasferirà di diritto  
agli altri soci in proporzione delle azioni da  
ciascuno possedute. \_\_\_\_\_

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
comunicerà per iscritto all'azionista interessato  
se vi sono stati o meno soci che hanno esercitato  
il diritto di prelazione; in caso positivo  
indicherà i nomi dei soci lasciando alle parti  
interessate la determinazione del prezzo della  
compravendita, che, in caso di mancato accordo,  
sarà determinato da un arbitratore scelto di  
comune accordo dalle parti o in difetto di accordo  
dal Presidente della Associazione Italiana per  
l'Arbitrato, con sede a Roma, e munito dei poteri  
di cui all'art. 1349 C.C. \_\_\_\_\_

Dopo tale comunicazione l'azionista interessato  
potrà dar corso all'alienazione entro 6 mesi dal  
giorno della spedizione della comunicazione del

5  
  
Consiglio di cui al precedente comma. Trascorso  
tale termine il socio dovrà nuovamente offrire in  
prelazione le azioni che intende alienare. \_\_\_\_\_

La Società rifiuterà l'iscrizione in ogni caso di  
alienazione delle azioni senza l'osservanza dei  
patti di cui al presente articolo. \_\_\_\_\_

Tutto quanto innanzi stabilito varrà anche per  
l'eventuale cessione dei diritti di opzione e dei  
diritti di conversione relativi ad eventuali  
obbligazioni convertibili. \_\_\_\_\_

Nel caso di costituzione di vincoli di pegno o di  
garanzia sulle azioni sociali, il socio dovrà  
comunque riservarsi il diritto di voto. \_\_\_\_\_

Art. 6 \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione decide la chiamata  
dei versamenti sulle azioni non interamente libe-  
rate e comunica la data entro cui gli stessi deb-  
bono venire eseguiti dagli azionisti obbligati.

Gli azionisti morosi pagheranno l'interesse del 7%  
(sette per cento) senza pregiudizio delle facoltà  
spettanti alla Società in applicazione dell'arti-  
colo 2344 C.C. \_\_\_\_\_

Art. 7 - Assemblee \_\_\_\_\_

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta  
la universalità dei Soci e le sue deliberazioni,

6

prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. \_\_\_\_\_

Art. 8 - Convocazione \_\_\_\_\_

Le convocazioni delle Assemblee saranno fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale dello Stato non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere fissata peraltro la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. \_\_\_\_\_

Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori e i sindaci effettivi. \_\_\_\_\_

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. \_\_\_\_\_

Art. 9 - Intervento alle assemblee \_\_\_\_\_

Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee gli azionisti che abbiano depositato i titoli azionari di loro proprietà presso la Cassa Sociale od altre casse indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per le adunanze. \_\_\_\_\_

Art. 10 - Rappresentanza e delega \_\_\_\_\_

7

Ogni socio potrà farsi rappresentare secondo le modalità di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'Assemblea. \_\_\_\_\_




Ogni azionista ha un voto per ciascuna azione da lui posseduta. \_\_\_\_\_

Art. 11 - Presidente \_\_\_\_\_

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza, se nominati, dal Vice Presidente (e se sono due dal più anziano di età tra essi) o dall'Amministratore Delegato. \_\_\_\_\_

In mancanza, l'Assemblea nominerà il suo Presidente. L'Assemblea nominerà insieme il Segretario anche non Socio e sceglierà, se del caso, due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci. \_\_\_\_\_



Art. 12 - Costituzione \_\_\_\_\_

Per la regolarità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie di prima e di seconda convocazione si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 Codice Civile. \_\_\_\_\_

Art. 13 - Deliberazioni \_\_\_\_\_

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovranno essere prese con la maggio-

AUT. no. 3105/79 - ROMA - 22/3/80  
05. 6. 86 3 1 8 1 2  
UFFICIO REGISTRO ROMA  
NOVAIO DR. Teseo  
SIROLI MENDARO  
ROMA

MINISTERO DELLE FINANZE  
L. 3000

ranza di legge. \_\_\_\_\_

Art. 14 - Processo verbale \_\_\_\_\_

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori, e quelle dell'Assemblea straordinaria dal Presidente e dal Notaio. \_\_\_\_\_

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a sedici membri - secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci - i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio eleggerà ad ogni innovazione nel proprio seno un Presidente e potrà anche nominare uno o due Vice Presidenti, un Amministratore Delegato nonché un Comitato Esecutivo stabilendone la composizione, i poteri e l'eventuale remunerazione. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo potranno altresì procedere alla nomina di un Segretario anche in persona estranea. \_\_\_\_\_

Il Consiglio potrà anche nominare una Giunta Tecnica, determinandone la composizione ed i poteri, ed i cui membri effettivi potranno farsi rappresentare da delegati supplenti scelti anche al

di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_


Art. 16 - Indennità \_\_\_\_\_

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta l'indennità di carica che verrà annualmente deliberata dall'Assemblea e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. \_\_\_\_\_

Art. 17 - Poteri \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli espressamente riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza della Assemblea generale. \_\_\_\_\_

Così compete al Consiglio in via esemplificativa e non limitativa, fra gli altri suoi poteri, quello di deliberare la partecipazione ad aste e licitazioni per l'assunzione di lavori in appalto o in concessione e la presentazione dei relativi progetti e offerte, ogni operazione ipotecaria attiva e passiva consentendo iscrizioni, cancellazioni, postergazioni, annotazioni ipotecarie, rinunciando



ad ipoteche legali, esonerando i Conservatori da ogni responsabilità; ogni operazione di Credito e ~~di~~ bancaria; la emissione di effetti cambiari, l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni mobili ed immobili; la partecipazione ad altre Società costituite o costituende; la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in qualsiasi forma; ogni operazione con le Tesorerie, le Intendenze di Finanza; la Cassa Depositi e Prestiti, il Debito Pubblico con facoltà di consentire vincoli e svincoli di somme e titoli, di procedere al loro tramutamento) dal portatore in nominativi e viceversa; in genere ogni operazione con qualunque pubblica o privata amministrazione; l'esperimento di ogni azione giudiziale, in qualunque sede anche di revocazione e di cassazione, ogni transazione e compromesso in arbitri anche amichevoli compositori ed irrituali.

*Carlo...*  
*Ver...*  
*[Signature]*

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, escluse in ogni caso le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 Codice Civile, di delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, nominato ai sensi dell'articolo 15 come pure a uno o più dei suoi membri ed anche a persone estranee al Consiglio stesso, così

collettivamente come separatamente determinandone  
le condizioni, i limiti ed i compensi. \_\_\_\_\_

Art. 18 - Nomine \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di  
nominare i Direttori, Vice Direttori, Dirigenti  
della Società, determinandone le attribuzioni, i  
poteri e i compensi. \_\_\_\_\_


Art. 19 - Convocazione \_\_\_\_\_

Il Consiglio sarà convocato presso la sede sociale  
o altrove quando il Presidente, o chi ne fa le  
vece, lo ritenga opportuno, e quando sia richiesto  
da almeno quattro Amministratori. Delle  
convocazioni da compiersi per lettera raccomandata  
o per telegramma con preavviso di sette giorni  
sarà data contemporanea notizia ai Sindaci  
Effettivi. *In caso di vacanza l'atto di convocazione*

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese e  
valide secondo le maggioranze di legge; esse  
verranno constatate da apposito verbale che dovrà  
essere firmato dal Presidente." \_\_\_\_\_

Art. 20 - Firma sociale e rappresentanza in giudi-  
zio \_\_\_\_\_

La rappresentanza legale della Società, di fronte  
ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano  
al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed



UFFICIO REGISTRO ROMA  
NOTAIO DR. Teseo  
SINGOLI MENDARÒ  
ROMA



12

in sua assenza, se nominati, ai od al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro. \_\_\_\_\_

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano altresì a quelle persone, Amministratori o Dirigenti della Società, cui il Consiglio le abbia deferite, con le relative modalità.

Art. 21 - Decadenza degli Amministratori \_\_\_\_\_

Se per qualsiasi causa venisse meno nel corso dell'esercizio la maggioranza degli Amministratori, decadranno dall'ufficio anche i rimasti.

I Sindaci dovranno in tal caso convocare immediatamente l'Assemblea degli Azionisti per provvedere alla nuova elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

Art. 22 - Collegio Sindacale \_\_\_\_\_

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due supplenti, scelti in conformità delle vigenti disposizioni di legge. Essi restano in carica per un triennio. \_\_\_\_\_

I Sindaci effettivi sono retribuiti con un assegno annuale che viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. \_\_\_\_\_

BILANCIO ED UTILI \_\_\_\_\_


13

Art. 23 - Utili \_\_\_\_\_

Gli utili netti risulteranno dal bilancio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, quale sarà approvato dall'Assemblea Generale dei Soci. \_\_\_\_\_

L'utile annuo così determinato sarà ripartito come segue: \_\_\_\_\_

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;
- b) il 2% (due per cento) al Consiglio in aggiunta a quanto stabilito all'art. 16; \_\_\_\_\_
- c) il residuo alle azioni, nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea, anche in considerazione di eventuali accantonamenti per ammortamenti e riserve speciali. \_\_\_\_\_

SCIoglimento DELLA SOCIETA' \_\_\_\_\_

Art. 24 - Liquidazione e scioglimento \_\_\_\_\_

Per la liquidazione e lo scioglimento della Società saranno seguite le norme prescritte dal Codice Civile e le altre che saranno determinate dall'Assemblea Generale degli Azionisti. \_\_\_\_\_



(1) add: "potrà essere fatto con semplice telegramma con pagamento di 100 lire. Giardini" \_\_\_\_\_

— *Illegible handwritten notes* —

Allegato A  
Registo 9996



02  
3.9.97  
604.11.5  
I  
A

**NUOVO TESTO**

**STATUTO**

**ART. 1 - Denominazione**

La Metrorama Società per Azioni costituita con atto per Notaio Edoardo Vitelli di Roma in data 11 agosto 1955 repertorio n. 33613, raccolta n. 1271 assume la denominazione "Veneta Infrastrutture S.p.A".

**ART. 2 - Sede**

La sede della Società è in Roma, Via Antonio Nibby n. 10.  
Possono essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

**ART. 3 - Oggetto**

La Società ha per oggetto l'esecuzione e l'esercizio, anche in regime di concessione, di infrastrutture stradali e ferroviarie e di opere civili alle stesse connesse, ivi compresi tunnel, raccordi di collegamento, infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, centri intermodali ed interporti sia per conto proprio che di enti pubblici e privati, nonché l'espletamento delle attività funzionali a rendere proficue le stesse, ivi comprese tutte le prestazioni tecniche comunque connesse, funzionali ed integrate a tali attività.

La Società, inoltre, in quanto connesse e comunque pertinenti all'oggetto sociale potrà effettuare:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, le innovazioni, gli ammodernamenti e i completamenti delle infrastrutture e delle opere realizzate;
- l'acquisizione dei diritti di passaggio e di sosta e di quelli comunque connessi al godimento delle infrastrutture e delle opere realizzate, sia direttamente che per concessione, sia sotto forma di abbonamenti che di altri corrispettivi;

Atto f. 1



33  
937

- la commercializzazione di beni e di servizi;
- l'acquisizione e la vendita di impianti, brevetti, know-how ed esercizi.

La Società potrà svolgere le suindicate attività, sia in Italia che all'estero, da sola ovvero mediante acquisizione di partecipazioni in società, consorzi ed associazioni anche temporanee, sia direttamente che mediante appalti.

La società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie in genere.

#### ART. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

#### ART. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di L. 25.000.000.000 (venticinquemiliardi) ed è diviso in n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni da L. 10.000 (diecimila) cadauna.

Ai sensi dell'art. 2443 cod.civ. il Consiglio di Amministrazione ha facoltà per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 settembre 1997 di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino L. 40.000.000.000 (quarantamiliardi).

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire mediante emissione di azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

La Società potrà acquisire, presso i propri soci, fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale modalità di finanziamento.

L'assunzione dei predetti finanziamenti (la cui concessione peraltro è libera) dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei suoi membri.

#### ART. 6 - Richiamo decimi

6/24/96 4011/96

828

34

Il Consiglio di Amministrazione decide la chiamata dei versamenti sulle azioni non interamente liberate fissando la data entro cui gli stessi debbono venire eseguiti dagli Azionisti obbligati. Gli azionisti morosi pagheranno l'interesse del 7% (sette per cento) senza pregiudizio delle facoltà spettanti alla società in applicazione dell'articolo 2344 c.c..

**ART. 7 - Assemblee**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

**ART. 8 - Convocazione -**

Le convocazioni delle Assemblee saranno fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere fissata peraltro la data della seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori e i sindaci effettivi.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**ART. 9 - Intervento alle Assemblee -**

Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee gli Azionisti che abbiano depositato i titoli azionari di loro proprietà presso la Cassa Sociale od altre casse indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per le adunanze.

**ART. 10 - Rappresentanze e delega -**

Atto 7/07





35  
839

Ogni Socio potrà farsi rappresentare secondo le modalità di cui all'art. 2368 del Codice Civile. Il Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'Assemblea. Ogni Azionista ha un voto per ciascuna azione da lui posseduta.

#### **ART. 11 - Presidente -**

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (e se sono due dal più anziano di età tra essi) o dall'Amministratore Delegato, se nominati.

In mancanza l'Assemblea nominerà il suo Presidente. L'Assemblea nominerà altresì il Segretario, anche non Socio, e sceglierà, se del caso, due scrutatori fra gli Azionisti ed i Sindaci.

#### **ART. 12 - Costituzione -**

Per la regolarità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie di prima e di seconda convocazione si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

#### **ART. 13 - Deliberazioni -**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovranno essere prese con la maggioranza di legge.

#### **ART. 14 - Processo Verbale -**

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori e quelle dell'Assemblea Straordinaria dal Presidente e dal Notaio.

#### **ART. 15 - Consiglio di Amministrazione -**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri - secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci - i

*Arlo*





quali durano in carica tre esercizi, e comunque fino all'Assemblea che rinnoverà il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. Il Consiglio eleggerà ad ogni rinnovo nel proprio seno un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, e potrà anche nominare uno o due Vice Presidenti, un Amministratore Delegato nonché un Comitato Esecutivo stabilendone la composizione, i poteri e l'eventuale remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove nominato, potranno altresì procedere alla nomina di un Segretario anche in persona estranea al Consiglio stesso.

*Ardo*

**ART. 16 - Indennità -**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta l'indennità di carica che verrà annualmente deliberata dalla Assemblea e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

**ART. 17 - Poteri -**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza della Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato e al Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega, il tutto nei limiti previsti dell'art. 2381 cod.civ; può inoltre conferire l'uso della firma sociale a dipendenti della società, determinando i limiti e le modalità di spendita, nonché a mandatari speciali per singoli atti o categorie di atti.

✓



**ART. 18 - Nomine**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e i compensi.

**ART. 19 - Convocazione -**

Il Consiglio sarà convocato presso la sede sociale o altrove quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, e quando sia richiesto da almeno due Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale. Delle convocazioni, da compiersi per lettera raccomandata o per telegramma con preavviso di sette giorni, sarà data contemporanea notizia ai Sindaci Effettivi. In caso di urgenza l'avviso di convocazione potrà essere fatto mediante telegramma, telex, o telefax con preavviso di due giorni.


*Atto 27*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; esse verranno constatate da apposito verbale che dovrà essere firmato dal Presidente.

**ART. 20 - Firma sociale e rappresentanza in giudizio -**

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente (e se sono due al più anziano di età fra essi) o all'Amministratore Delegato, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza della Società ad uno o più dei suoi membri, al Direttore Generale, ove nominato, a Dirigenti della Società stessa o a terzi per singoli atti o per categorie di atti.



**ART. 21 - Decadenza degli Amministratori -**

Se per qualsiasi causa venisse meno nel corso dell'esercizio la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decadranno dall'ufficio anche i rimasti. I Sindaci dovranno in tal caso convocare immediatamente l'Assemblea degli Azionisti per provvedere alla nuova elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.

Devono essere altresì nominati due Sindaci Supplenti.

I Sindaci durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

#### BILANCIO ED UTILI

##### ART. 23 - Utili -

Gli utili netti risulteranno dal bilancio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, quale sarà approvato dall'Assemblea degli azionisti.

L'utile netto così determinato sarà ripartito come segue:

- a) il 5% alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto o reintegrato il limite di legge;
- b) il saldo a disposizione dell'Assemblea per riparto agli azionisti o per le eventuali altre destinazioni.

#### SCIoglimento DELLA SOCIETA'

##### ART. 24 - Liquidazione e scioglimento -

Per la liquidazione e lo scioglimento della società saranno seguite le norme prescritte dal Codice Civile e le altre che saranno determinate dall'assemblea degli azionisti.

*Azelo flang*  
*[Signature]*